



# **COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO DI PERSONE**



Adottato con deliberazione C.C.  
n. 46 in data 3.11.2009

## INDICE

ART.	DESCRIZIONE	Pag.
1	Oggetto	3
2	Disciplina	3
3	Condizioni generali di servizio	3
4	Servizio di trasporto scolastico	4
5	Servizio di trasporto per altre finalità	4
6	Servizi di collegamento	4
7	Interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale	5
8	Costo della gestione	5
9	Disposizioni finali	5

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei servizi di trasporto di persone atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità speciale o complementare ai servizi di linea e, in deroga alle norme vigenti, disciplina l'uso degli scuolabus e dei mezzi di proprietà comunale ai sensi dell'articolo 23 della L. n. 97 del 31/01/94, del D.M. 18/12/1995, dell'art. 45 della L.R. n. 16 del 02/07/99 e dell'art. 6 della L.R. n. 1 del 04/01/00.
2. Con l'attivazione di servizi di trasporto di persone integrativi ai servizi pubblici di linea si perseguono le seguenti finalità:
  - elevare l'accessibilità e favorire la mobilità nelle aree a bassa densità abitativa carenti di servizi pubblici di trasporto collettivo;
  - qualificare e potenziare il servizio formativo consentendo i servizi di trasporto funzionali alla realizzazione di interventi di sostegno alla pratica didattica, attuati mediante visite guidate, gite di istruzione, scambi con altre scuole, etc.;
  - favorire la pratica di attività sportive, culturali, ambientali e ricreative, sia in orario scolastico che extrascolastico;
  - dare pratica attuazione a programmi di attività promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale a valenza sociale, assistenziale, ambientale e culturale, anche in ambito non comunale e a favore degli adulti.

## **Art. 2 – Disciplina**

1. I servizi di trasporto di cui sopra sono disciplinati dalle norme del presente regolamento la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Comunità montana previo nullaosta della Provincia competente per territorio. Si applicano le norme nazionali e regionali recanti disposizioni in materia di sicurezza dei trasporti.
2. I servizi di trasporto possono essere espletati anche al di fuori del territorio comunale compatibilmente alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni dell'art 3 del D.M. trasporti del 31.01.1997.

## **Art. 3 – Condizioni generali di servizio**

1. I servizi di trasporto disciplinati dal presente regolamento sono svolti con mezzi di proprietà del comune adibiti ad uso proprio, di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 dicembre 1995.
2. Nel caso in cui venga stipulata una convenzione con la Comunità montana, ai sensi del 6 della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 o con altri comuni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 potranno essere autorizzati gli autobus e i veicoli di proprietà degli enti convenzionati, adibiti ad uso proprio ai sensi del comma 1. La predetta convenzione dovrà essere stipulata nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 4 – Servizio di trasporto scolastico**

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto con scuolabus di proprietà del comune e dipendenti del comune che, in possesso dei necessari requisiti, svolgono attività di guida degli scuolabus.
2. L'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 5 – Servizio di trasporto per altre finalità**

1. Soddisfatte le esigenze del trasporto scolastico, il servizio di trasporto di persone disciplinato dal presente regolamento può soddisfare le seguenti ulteriori esigenze di mobilità:
  - trasporto di ragazzi in età scolare partecipanti ad attività ricreative, sportive, ambientali e culturali anche fuori del territorio comunale, programmate dalle scuole e/o dal Comune o organizzate da altri e patrocinate dal Comune;
  - trasporto di adulti, prevalentemente anziani e/o diversamente abili, per dare pratica attuazione a programmi di attività promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale a valenza sociale, assistenziale, ambientale e culturale, anche al di fuori del territorio comunale.
2. L'Amministrazione comunale potrà altresì avvalersi, nell'organizzazione del servizio di trasporto, delle associazioni di volontariato e sportive presenti sul territorio che ne facciano richiesta sulla base di programmi e previa stipula con le stesse di apposita convenzione che disciplini l'uso degli automezzi. Il servizio può espletarsi anche al di fuori del territorio comunale compatibilmente alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni dell'art. 3 del D.M. trasporti del 31.01.1997.

#### **Art 6 - Servizi di collegamento**

1. Nel territorio comunale possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale per collegare il capoluogo e le frazioni, o per assicurare la mobilità verso strutture pubbliche presenti nel territorio dei comuni limitrofi.
2. Al fine di istituire i servizi di trasporto di cui al comma 1 il Comune di Perosa Argentina elabora il programma triennale dei trasporti che è approvato dalla provincia competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5 della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1.
3. Nel programma triennale dei trasporti sono individuate modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo

restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

4. I servizi di cui al comma 1 sono istituiti, previa verifica della copertura finanziaria, in tragitti pre-individuati ed in orari predefiniti, come servizi di linea e/o a chiamata. In orario non scolastico, nel territorio comunale, i mezzi di proprietà comunale possono essere destinati ai servizi previsti al comma 1.

#### **Art. 7 – Interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale**

1. In caso di calamità o evento naturale da cui consegue l'interruzione dei servizi di pubblico trasporto locale, fatti salvi i poteri del sindaco e degli organi dello stato, gli automezzi possono essere utilizzati per effettuare servizi suppletivi in grado di garantire, per tutta la durata dell'interruzione, il trasporto di persone.
2. Laddove espressamente previsto dalla convenzione e con apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'autorità competente, nei casi indicati al comma 1, possono essere utilizzati gli automezzi di proprietà di tutti gli Enti convenzionati.

#### **Art. 8 - Costo della gestione**

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto sono chiamati a contribuire alle spese di gestione nella misura di volta in volta stabilita con deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Ogni eventuale modifica del presente regolamento dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale, secondo le norme vigenti.
2. Copia del presente regolamento deve essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a chiunque ne abbia interesse.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Comunità montana prevista dall'art. 45, c. 7 della L.R. 02.07.1999, n. 16.